**NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’**

**DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA**

Art. 1 – E’ costituita la società a responsabilità limitata denominata: “…………………..……… S.R.L.”

Art. 2 – La società ha per oggetto le seguenti attività:

Art. 3 – La società ha sede legale nel Comune di ………………..…………

Art. 4 – La durata della società è fissata fino al ……………………

**CAPITALE SOCIALE**  
Art. 5 – Il capitale sociale è di euro …………………..…. diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6 – La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società.

Art. 7 – In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell’eventuale organo di controllo.

**FINANZIAMENTI DEI SOCI**  
Art. 8 – I soci, su richiesta dell’organo amministrativo, possono eseguire finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio

**PARTECIPAZIONI SOCIALI**  
Art. 9 – I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 10 – In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

**RECESSO DEL SOCIO**  
Art. 11 – Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.  
Art. 12 – Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

**DECISIONI DEI SOCI**  
Art. 13 – I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.  
Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14 – Sono riservate alla competenza dei soci:  
1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;  
2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l’amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;  
3) l’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;  
4) le modificazioni dell’atto costitutivo;  
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;  
6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;  
7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 15 – Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Art. 16 – Il procedimento per la consultazione scritta o l’acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l’eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.  
  
Art. 17 – L’assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:  
a) l’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;  
b) l’assemblea è convocata dall’organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea;

c) in ogni caso l’assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l’intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell’eventuale organo di controllo, e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento;

**AMMINISTRAZIONE**Art. 18 – La società è amministrata, alternativamente:  
a) da un amministratore unico;  
b) da due o più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.  
Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Art. 19 – L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

Art. 20 – Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio

Art. 21 – Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:  
a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

Art. 22 – Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un’indennità di fine mandato, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

**ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**Art. 23 – Quando la legge prevede l’obbligo della presenza di un organo di controllo, esso esercita anche la revisione legale dei conti, ed è regolato e funzionante a norma di legge.

**BILANCIO E UTILI**Art. 24 – Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. L’organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l’approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale qualora, a giudizio dell’organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

Art. 25 – Dagli utili netti dell’esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

**RINVIO ALLA LEGGE**  
Art. 26 – Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.